

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Industrie elettriche Legnano, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli e C., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ercole Marelli e C.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Industrie elettriche Legnano, con sede in Legnano, via Boccaccio, 19, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ercole Marelli e C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis, nato a Roma il 14 luglio 1910.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

PANDOLFI

Il Ministro del tesoro

ANDREATTA

(3940)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 maggio 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1002/81 della commissione del 10 aprile 1981, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella comunità di filati di cotone non preparati per la vendita al minuto originari dell'Ungheria;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (v.d. 55.05), originari dell'Ungheria, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, addì 19 maggio 1981

Il Ministro del commercio con l'estero

MANCA

Il Ministro delle finanze

REVIGLIO

(3856)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 giugno 1981.

Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 81, lettera B), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento delle zone dichiarate sismiche;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, n. 39, di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

Ritenuto che in forza dell'art. 3, primo comma, della citata legge n. 64/1974 le norme tecniche per la disciplina delle costruzioni da realizzarsi in zone sismiche, possano essere aggiornate ogni qualvolta occorra, in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici;

Considerato che la normativa emanata con il decreto ministeriale 3 marzo 1975 pur adattabile alle costru-

zioni ricadenti in zone sismiche comunque classificate, non appare congruamente applicabile alle costruzioni ricadenti in zone a bassa sismicità;

Visto il voto n. 266 del 15 maggio 1981, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole a che le predette norme tecniche, siano appresso modificate ed integrate;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975, n. 39:

a) il punto C.2. Altezza massima dei nuovi edifici, viene così modificato ed integrato:

« Per ogni fronte esterna l'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra quello del piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non può superare nelle strade e nei terreni in piano, i limiti riportati dalla tabella 1.

Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota d'imposta della più alta ».

TABELLA 1

TIPO DI STRUTTURE	Altezza massima		
	S = 6	S = 9	S = 12
Muratura	16,00 m	11,00 m	7,50 m
Intelaiatura		nessuna limitazione	
Pannelli portanti	32,00 m	25,00 m	15,00 m
Legname	10,00 m	7,00 m	7,00 m

La restante parte del punto C.2. resta immutata e confermata;

b) il punto C.3. Limitazioni delle altezze in funzione della larghezza stradale, viene così modificato:

« Quando un edificio, con più di due piani in elevazione, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2. e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada, ivi compresa la carreggiata, non deve essere inferiore a dieci metri nelle zone con grado di sismicità S = 12 e S = 9. L'altezza massima dell'edificio misurata come indicato nel precedente punto C.2. per ciascun fronte dell'edificio stesso, non deve essere superiore al doppio della suddetta minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada.

Nelle zone a bassa sismicità (S = 6) di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, tale distanza dovrà rispettare solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici ».

La restante parte del punto C.3. resta immutata e confermata;

c) il punto C.5. Edifici in muratura, la lettera h) viene così integrata:

« Le murature devono avere all'ultimo piano lo spessore minimo d. riportato nella tabella 2; detto spessore sarà aumentato di una testa oppure di 15 cm ogni piano sottostante e di 20 cm in fondazione per le zone classificate sismiche con S = 9 e S = 12.

Nelle zone a bassa sismicità (S = 6) fermo restante lo spessore minimo d. dell'ultimo piano riportato nella tabella 2, detto spessore sarà aumentato di una testa oppure di 15 cm ogni due piani sottostanti e di cm 20 in fondazione ».

TABELLA 2

TIPO DI MURATURA	d ₁		
	S = 6	S = 9	S = 12
Mattoni o blocchi (pieni o semipieni)	2 teste oppure 30 cm	2 teste oppure 30 cm	3 teste oppure 40 cm
Pietrame	40 cm	40 cm	50 cm

Le restanti parti del punto C.5. restano immutate e confermate.

Roma, addì 3 giugno 1981

Il Ministro dell'interno

ROGNONI

Il Ministro dei lavori pubblici

NICOLAZZI